



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI SECONDO GRADO  
DI LAZIO SEZIONE 13

riunita con l'intervento dei Signori:

|                          |          |          |            |
|--------------------------|----------|----------|------------|
| <input type="checkbox"/> | MUSUMECI | CLAUDIO  | Presidente |
| <input type="checkbox"/> | BRUNETTI | ROMEO    | Relatore   |
| <input type="checkbox"/> | LAUDIERO | VINCENZO | Giudice    |
| <input type="checkbox"/> |          |          |            |
| <input type="checkbox"/> |          |          |            |
| <input type="checkbox"/> |          |          |            |
| <input type="checkbox"/> |          |          |            |

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sull'appello n. 1885/2022  
depositato il 07/04/2022

- avverso la pronuncia sentenza n. 13403/2021 Sez:12 emessa dalla Commissione  
Tributaria  
Provinciale di ROMA  
contro:  
CNH INDUSTRIAL FINANCE S.P.A.  
VIA PUGLIA 10100 TORINO

contro:  
CNH INDUSTRIAL CAPITAL SOLUTIONS S.P.A.  
VIA PUGLIA N.35 10100 TORINO

difeso da:  
MONTECAMOZZO LUCIA

e da  
PERITI CRISTINA

e da

contro:  
CNH INDUSTRIAL ITALIA S.P.A.  
VIA PLAVA N.80 10100 TORINO

SEZIONE

N° 13

REG.GENERALE

N° 1885/2022

UDIENZA DEL

21/06/2023 ore 11:30

N°

1440/24

PRONUNCIATA IL:

21/06/23

DEPOSITATA IN  
SEGRETARIA IL

29/02/24

Il Segretario

F. S.



(segue)

**difeso da:**  
MONTECAMOZZO LUCIA

**e da**  
PERITI CRISTINA

**e da**

contro:  
CNH INDUSTRIAL N.V.  
VIA PUGLIA N.35 10100 TORINO

**difeso da:**  
MONTECAMOZZO LUCIA

**e da**  
PERITI CRISTINA

**e da**

contro:  
FIAT POWERTRAIN TECHNOLOGIES INDUSTRIAL  
VIA PUGLIA 10100 TORINO

contro:  
IVECO S.P.A.  
VIA PUGLIA N.35 10100 TORINO

**difeso da:**  
MONTECAMOZZO LUCIA

**e da**  
PERITI CRISTINA

**e da**

**proposto dall'appellante:**  
AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

SEZIONE

N° 13

REG.GENERALE

N° 1885/2022

UDIENZA DEL

21/06/2023 ore 11:30



(segue)

PIAZZA GIUSEPPE VERDI 6/A 00198 ROMA RM

**difeso da:**  
REALI LUCA  
VIA DEI PORTOGHESI, 12 00186 ROMA RM

**Atti impugnati:**  
INVITO AL PAGAMENTO n° 001000000001332667 ALTRI TRIBUTI

SEZIONE

N° 13

REG.GENERALE

N° 1885/2022

UDIENZA DEL

21/06/2023 ore 11:30

## SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

Con separati ricorsi depositati il 20.10.2020 la Società CNH INDUSTRIAL NV + altre cinque di seguito descritte impugnavano n. 6 avvisi di pagamento emessi dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) per l'anno 2020, notificati il 30.6.2020, il 24.6.2020 (4 atti) e il 25.6.2020 per i seguenti importi a carico rispettivamente delle Società contribuenti: €

per la NH Industrial Italia spa, €  
per la Fiat Powertrain Technologies spa, €  
per la CNH Industrial Finance spa, €  
Industrial Capital Solution spa, €  
Industrial NV ed €  
per la Iveco spa; le ricorrenti lamentavano l'applicazione eccessiva del contributo annuale che aveva superato il limite di contribuzione di € 275 mila annua.

AGCM si costituiva deducendo che le società ricorrenti erano collegate tra loro ed avevano tutte superato la soglia di fatturato prevista dalla legge (€ 50 milioni) per la debenza del contributo in questione. Concludeva per il rigetto del ricorso.

La Commissione Tributaria Provinciale di Roma - dopo avere osservato che la domanda diretta all'annullamento di tutte le pretese, appariva fondata nei limiti di € 275 mila - accoglieva parzialmente il ricorso.

Avverso detta decisione ha proposto appello l'AGCM chiedendone la riforma.

Controdeduceva la Società, ribadendo la legittimità della decisione impugnata.

L'appello non è fondato.

L'impugnata sentenza non merita le censure formulate dall'AGCM.

Invero, il Collegio rileva, quanto al 1° motivo di appello avente ad oggetto l'art. 2359 c.c., l'art. 10 comma 7° ter della Legge n. 287/90, con cui l'AGCM pretende che la limitazione del contributo (pari € 275 mila) sia circoscritta alle sole Società capogruppo con sede in Italia è infondato. Infatti, non vi sono dubbi che l'art. 2359 c.c. va interpretato nel senso della sua applicazione ai rapporti di controllo esercitati da soggetti non residenti in via diretta per il tramite della stabile organizzazione in Italia.

R.B.

Quanto al 2° motivo relativo alla violazione del Trattato dell'Unione Europea, in particolare dei principi di non discriminazione e della libertà di trasferimento, mentre l'AGCM intenderebbe escludere dal limite massimo del contributo le Società capogruppo non residenti in Italia, va osservato che l'appellante incorre in errore nell'identificare la nozione di stabile organizzazione ai fini tributari che deve essere intesa come centro autonomo di imputazione di ricavi e costi.

Seguendo la tesi dell'AGCM si perverrebbe al paradosso secondo cui un gruppo, solo perché controllato da un soggetto estero, a prescindere dal fatto che il controllo sia assicurato o meno per il tramite di una stabile organizzazione in Italia, sarebbe comunque assoggettato al tributo.

In definitiva, l'AGCM trascura completamente il rilievo che la controllante è la Società CNH N.V. esercitante il controllo per il tramite della propria stabile organizzazione in Italia, soggetto giuridico autonomo, dato quest'ultimo completamente ignorato dall'appellante.

Alla luce delle considerazioni che precedono, assorbito in esse ogni altro motivo, l'appello deve essere respinto.

Le spese possono essere compensate considerata la complessità della vicenda.

**P.Q.M.**

il Collegio rigetta l'appello e compensa le spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del  
21.6.2023.

**Il Relatore**

*Paolo Caltagirone*

**Il Presidente**

*Muscarelli*